CODICE DEONTOLOGICO AICo

1. Definizioni e Principi generali.

1.1 AICo ritiene che un counselor, per definirsi tale, nell'esercizio della professione debba avere un corretto rapporto sia con i clienti che con i colleghi. Il presente codice pertanto è un punto di riferimento per la propria autoregolamentazione.
Tutti i membri di AICo sono tenuti alla conoscenza e all'osservanza delle norme presenti nel Codice Deontologico e accettano, pertanto, un sistema comune di riferimento entro cui gestire le proprie responsabilità verso i clienti, i colleghi e la comunità.
AICo vigila sul rispetto del Regolamento da parte degli iscritti all'Elenco dei Counselor iscritti all'Associazione.
Per la tutela del cittadino esistono, poi, leggi proprie del vivere civile e specifiche di ogni nazione alle quali il counselor dovrà fare riferimento a seconda di dove opera.

1.2 **Definizione di counseling e counselor come declinato da AICo**

COUNSELING

Il counseling è un processo interattivo tra counselor e cliente, o più clienti, che affronta in modo olistico temi sociali, culturali, economici, aziendali e relazionali. Può concentrarsi sulla modalità di affrontare e risolvere problemi specifici, favorire un processo decisionale, aiutare a superare una crisi, migliorare i rapporti con gli altri, agevolare lo sviluppo, accrescere la conoscenza, la consapevolezza di sé e facilitare nel cliente la gestione autonoma di emozioni e conflitti interiori. L'obiettivo globale è quello di offrire ai clienti l'opportunità di aumentare la propria consapevolezza, con modalità da loro stessi definite, per condurre una vita più soddisfacente e ricca di risorse, sia come individui sia come membri della società più vasta.

COUNSELOR

Il Counselor è la figura professionale che facilita il realizzarsi del processo della vita di un individuo libero, socialmente integrato e autenticamente consapevole. Aiuta a favorire lo sviluppo e utilizzare le potenzialità del cliente, per accompagnarlo nel cercare soluzioni a specifici problemi di natura non psicopatologica. In tale ambito lo sostiene nel prendere decisioni, migliorare le relazioni e la comunicazione, sviluppare risorse, promuovere e favorire la riflessività personale su temi specifici.

Egli opera in tutte quelle situazioni che hanno a che fare con relazioni umane, da quelle professionali a quelle interpersonali, fino a quelle con se stessi. L'intervento del counselor consiste nell'*"aiuto attraverso la relazione"*, in cui la qualità del rapporto fra operatore e cliente funziona come esempio per le altre interazioni personali. Altra implicazione possibile è *"l'aiutare ad aiutarsi"*: l'operatore in questo caso ha una funzione di catalizzatore di avvenimenti interni e non di sostituto di capacità mancanti.

1.3 **Definizione di Cliente:** è la persona, la coppia, la famiglia o l'organizzazione che richiede di essere accompagnata mediante un'opera di supporto, o percorso formativo, in un processo di sviluppo personale.

1.4 **Presupposti culturali e cornice di riferimento**: "Aiutare ad aiutarsi attraverso la relazione" è il significato di Counseling come si intende in AICo, secondo una esperienza di vari anni nel campo.

Questa definizione ha varie implicazioni, come specificato nei punti seguenti:

a. Il counselor non detiene una conoscenza sinonimo di potere sul cliente. La conoscenza di ognuno ha uguale validità, ed è solo perché il cliente chiede l'intervento del counselor che questo può intervenire, proponendo punti di vista diversi, allo scopo di facilitare i cambiamenti richiesti dal cliente. Se il cliente non li accetta, non significa che sbaglia: ha il pieno diritto di ritenere più adatti i suoi punti di vista. Naturalmente anche il counselor ha il diritto di mantenere i suoi punti di vista, e di dichiarare una incapacità di intervento alle condizioni del cliente.
b. Il counselor, per "aiutare attraverso la relazione" deve essere in relazione, e per essere in relazione qui si intende stare nel campo dove si trova il cliente (teoria del campo di Lewin), oppure anche "stare sotto lo stesso orizzonte degli eventi", secondo l'espressione usata da Bateson, cioè partecipare all'esperienza che sta facendo il cliente.
c. Il counselor è un professionista pagato dal cliente, che non ha nessuna voce in capitolo nella vita del cliente se non nei termini da lui richiesti. Su richiesta può fornire opinioni, ma si ritiene qui deontologicamente scorretto che fornisca consigli, anche se richiesti.
d. Il counselor è un agevolatore della comunicazione interpersonale, dimensione essenziale che va al di là del rapporto con il mondo esterno: la comunicazione con se stessi, il rapporto con il proprio vissuto e il proprio modo di stare nella relazione. Nello specifico:
    - La comunicazione verbale, con il linguaggio, strumento che ha il compito di aiutare le parti a capirsi cognitivamente in modo chiaro, comprensibile, adeguato al livello socio-culturale della persona.
    - La comunicazione non verbale, che veicola le tonalità del sentire, comprensione delle informazioni ricevute attraverso lo sguardo, l'espressione del volto, la gestualità, i movimenti del corpo, la postura, il contatto corporeo, il comportamento spaziale, ecc.
e. La più significativa capacità di aiutarsi dell'essere umano è qui considerata la creatività: un compito fondamentale del counselor è di promuovere nel cliente l'attivazione della creatività, che qui si intende caratteristica naturale, contingentemente ipotrofica ma potenzialmente disponibile.

1.5 **La relazione tra il counselor e il cliente** si basa su un accordo di intenti sul tipo di percorso, ricerca, ascolto, guida, supporto o formazione.

La sfera di applicazione del counseling è tuttavia circoscritta esclusivamente a situazioni che rientrano nell'ambito di vita e di crescita personale, non ricomprese in ambito psicoterapeutico-psicologico o medico-psichiatrico.

Il counselor pertanto accoglie le richieste del cliente con riserva, per verificare se rientra tra quelle pertinenti la propria professione o se è necessario reindirizzarlo ad altra figura professionale. Il counselor illustra esplicitamente al cliente, attraverso il consenso informato, il proprio ruolo e le metodologie che adotta. Con la stessa modalità esplicita e concorda col cliente gli aspetti economici, organizzativi, procedurali e temporali dell'intervento.

2. Responsabilità verso i clienti.

2.1 Il counselor AICo si impegna ad aver sviluppato la capacità di lavorare con il cliente con strumenti efficaci e adeguati all'obiettivo che si intende raggiungere.

2.2 Il counselor si impegna a farsi carico della formazione permanente, cioè del proprio ulteriore sviluppo personale e professionale, e della propria supervisione.

2.3 Il counselor si impegna ad accordarsi sui più alti livelli di competenza di cui è capace senza addentrarsi in attività in cui manchi di esperienza o in cui non sia capace di agire con autonomia di giudizio e obiettività. Al counselor viene richiesto di controllare la propria efficienza personale e di cercare aiuto e/o ritirarsi dalla consulenza, temporaneamente o definitivamente qualora le sue capacità/risorse personali si dimostrino non sufficientemente adeguate a quanto richiesto.

2.4 Il counselor prende tutti i provvedimenti necessari ad assicurare che l'utente non subisca danni fisici o psicologici durante la consulenza.

2.5 Il counselor deve mettere in chiaro con i clienti le possibilità offerte nella relazione d'aiuto. La relazione professionale è definita da un esplicito e reciproco accordo e termina con la conclusione del contratto. Alcune responsabilità professionali continuano anche dopo il termine del contratto. Esse sono:

- Mantenere un alto grado di riservatezza.
- Evitare ogni forma di uso della relazione per scopi diversi da quelli originari.
- Essere disponibili per eventuali bisogni successivi.

2.6 Il counselor si impegna ad informare chiaramente il cliente se prevede che all'interno della relazione d'aiuto le finalità perseguite potrebbero entrare in conflitto con gli interessi del cliente stesso. Ogni responsabilità verso terzi deve essere esplicitata fin dall'inizio della relazione. Per esempio, una relazione d'aiuto può essere il risultato di una richiesta di una terza persona: in tal caso il counselor deve essere esplicito con entrambe le parti, riguardo alla responsabilità che egli si assume verso il cliente e verso la persona che ha fatto la richiesta (per esempio un datore di lavoro che fa una richiesta di counseling per un dipendente in burnout).

2.7 Il counselor si impegna ad agire in maniera tale da favorire il controllo dell'utente sulla propria vita, rispettando le sue capacità di prendere decisioni e operare cambiamenti alla luce delle proprie opinioni e valori.

2.8 Il counselor deve stabilire e controllare i confini tra il rapporto consulenziale e ogni altro tipo di rapporto rendendolo altresì noto al cliente. Il counselor non deve sfruttare il cliente da un punto di vista finanziario, sessuale, emotivo od in qualunque altro modo.

2.9 Il counselor non deve esercitare quando la sua professione risenta di problemi personali o di qualunque altro motivo che risulti interferente con l'attività professionale.

2.10 Il counselor è strettamente tenuto al segreto professionale e si impegna a garantire la privacy nell'esercizio della sua pratica. La riservatezza è un modo per garantire al cliente sicurezza e privacy. Ogni mancanza nel grado di riservatezza offerto può ridurre l'utilità del counseling. Il counselor prende tutti i provvedimenti necessari per esprimere con chiarezza il grado di riservatezza che intende offrire al cliente, utilizzando, di norma, le informazioni preconsulenziali o patti iniziali.

2.11 Il counselor si impegna a mantenere confinate al contesto professionale le informazioni emerse nel lavoro. Ogni limitazione alla riservatezza nella relazione professionale è consigliabile che sia esplicitata al momento del contratto. Ogni conflitto successivo in questo ambito deve essere trattato con chiarezza e trasparenza con il cliente stesso, in un'ottica di rispetto dei diritti del cliente alla privacy. Nelle situazioni dove potrebbe presentarsi la possibilità di una rottura della riservatezza, è consigliabile negoziare un consenso scritto.

2.12 Il counselor tratta con riservatezza tutte le informazioni private dei clienti, siano esse dirette, indirette o dedotte. In questo il counselor agisce in conformità con la normativa vigente in materia.

3. Responsabilità verso colleghi e altre figure professionali di aiuto.

3.1 Il counselor non deve comportarsi in modo da compromettere, agli occhi della collettività, la fiducia nel suo ruolo di counselor o nell'operato di altri counselor.

3.2 I rapporti tra i counselor devono ispirarsi ai principi del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.

3.3 Qualora un counselor abbia motivo di ritenere che un altro collega counselor mantenga una condotta professionale non etica e, dopo averne parlato con l'interessato, ritenga che non si possa trovare una soluzione o rimedio, deve mettere in atto la procedura dei reclami evitando, però, violazioni di riservatezza che non siano strettamente necessarie all'indagine sul reclamo (cfr Regolamento, articolo 31).

3.4 Il counselor si assume la responsabilità dei propri servizi con colleghi, datori di lavoro ed enti di finanziamento.
Il counselor accetta di svolgere la propria professione esclusivamente nei limiti delle proprie competenze e si impegna a riconoscere i suoi eventuali limiti professionali e, di conseguenza, indirizzare o inviare adeguatamente il cliente.

4. Responsabilità verso la società e la collettività.

4.1 Il counselor si impegna a presentare in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare i clienti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.
Indipendentemente dai limiti imposti in materia di pubblicità dalla legislazione vigente, il counselor non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, la pubblicità e l'informazione concernenti l'attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale e di tutela dell'immagine della professione.
Ogni materiale informativo deve riflettere la natura del servizio offerto, insieme all'esercizio, alle qualifiche e alla relativa esperienza del counselor.

4.2 Nell'esercizio della professione e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione, il counselor è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

4.3 L'eventuale ricerca deve essere fatta da ricercatori competenti, autorizzati dall'Associazione solo dopo una attenta considerazione dei loro principi etici, e con rispetto della dignità e del benessere dei partecipanti. I partecipanti alla ricerca devono essere chiaramente informati in anticipo riguardo la natura, il fine, la durata e le conseguenze del progetto. Ai partecipanti deve essere spiegato che è nel loro diritto ritirarsi in ogni momento, senza dare spiegazioni. La ricerca non deve essere fatta senza il pieno consenso di tutte le parti coinvolte.

4.4 Il counselor agisce nel pieno rispetto e in conformità delle leggi vigenti.

5. Disposizioni finali e norme di attuazione.

5.1 Le norme deontologiche indicate nel presente codice sono di natura vincolante: la loro inosservanza è punibile con sanzioni da parte di AICo.

5.2 AICo, Associazione Italiana di Counseling, si rende garante nei confronti dei clienti della qualificazione dei singoli professionisti, della loro competenza acquisita e mantenuta.

5.3 AICo ha previsto modalità di reclamo (cfr art. 31 del Regolamento) per dare la possibilità di segnalare eventuali inosservanze o violazioni del presente codice e un'apposita Commissione Disciplinare preposta all'osservanza, al monitoraggio e alle eventuali sanzioni.